

Bollettino di Vigilanza

Anno XIII n. 10/2025

Appendice: Provvedimenti Sanzionatori



Pubblicato il 28 novembre 2025



(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
<http://www.ivass.it>

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (*online*)

Indice

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE	3
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI	4
3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE	6
3.1 NOTIZIE DI AVVII	6
3.2 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI	7

I provvedimenti e le informazioni contenuti nella presente Appendice saranno rimossi decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

1. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI IMPRESE¹

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 213176/25 DEL 23 OTTOBRE 2025

Destinatario	Intesa Sanpaolo Assicurazioni s.p.a., con sede in Torino.
Violazione	art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto del termine contrattuale previsto per la liquidazione della prestazione assicurativa di polizze vita per n. 11 posizioni nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 214954/25 DEL 24 OTTOBRE 2025

Destinatario	Allianz s.p.a., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 20 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 77.460,00 (settantasettemilaquattrocentosessanta/00).

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 221537/25 DEL 29 OTTOBRE 2025

Destinatario	Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 141, 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per n. 24 posizioni di danno del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa nel periodo dal 1° marzo al 31 agosto 2024.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 96.816,00 (novantaseimilaottocentosedici/00).

¹ Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle imprese.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI NEI CONFRONTI DI INTERMEDIARI²

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 185316/25 DEL 16 SETTEMBRE 2025

Destinatario	Beretta Franco Cesare (RUI A000125354), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di CO.GE.AS. di Beretta Franco Cesare & C. s.a.s., presso la residenza in Monza (MB). Delibera del Collegio di garanzia n. 3707 del 9 aprile 2025.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54, comma 1, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 185911/25 DEL 17 SETTEMBRE 2025

Destinatario	Cappelletti Davide (RUI A000133931), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di R.D. Assicurazioni s.n.c. di Taliento Rita e Cappelletti Davide, presso la residenza in Parabiago (MI). Delibera del Collegio di garanzia n. 3714 del 28 maggio 2025.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 185916/25 DEL 17 SETTEMBRE 2025

Destinatario	Restani Maria Grazia (RUI E000047371), presso la residenza in Scanzorosciate (BG). Delibera del Collegio di garanzia n. 3718 del 25 giugno 2025.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 195723/25 DEL 1° OTTOBRE 2025

Destinatario	Lunghini Meri (RUI A00074187, all'epoca dei fatti E00074187), in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di B.L. di Lunghini Meri & C. s.a.s., presso la residenza in Campagnatico (GR). Delibera del Collegio di garanzia n. 3705 del 9 aprile 2025.
Violazione	artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	radiazione.

² Sono riportati in questa sezione anche gli estratti dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli esponenti aziendali e del personale delle società di intermediazione.

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO PROT. N. 195724/25 DEL 1° OTTOBRE 2025

Destinatario	B.L. di Lunghini Meri & C. s.a.s. (RUI A000203311, all'epoca dei fatti E000203311), con sede in Grosseto.
Violazione	Delibera del Collegio di garanzia n. 3705 del 9 aprile 2025. artt. 119- <i>bis</i> del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento IVASS 40/2018 - mancato rispetto delle regole di comportamento.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzione	cancellazione.

3. INFORMATIVA SULLE AZIONI GIUDIZIARIE

3.1 NOTIZIE DI AVVII

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 51572/22 del 9/3/2022

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 51572/22 pubblicato sul Bollettino di [settembre 2022](#), è stato proposto ricorso in appello in data 19/12/2023

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 240907/23 del 20/10/2023

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 240907/23 pubblicato sul Bollettino di [ottobre 2023](#), è stato proposto ricorso in data 19/12/2023

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 152383/24 del 19/06/2024

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 152383/24 pubblicato sul Bollettino di [luglio 2024](#), è stato proposto ricorso in data 23/09/2024

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N.152430/24 del 19/06/2024

Avverso il provvedimento sanzionatorio n.152430/24 pubblicato sul Bollettino di [luglio 2024](#), è stato proposto ricorso in data 23/09/2024

PROVVEDIMENTO SANZIONATORIO N. 121180/24 del 8/05/2024

Avverso il provvedimento sanzionatorio n. 121180/24 pubblicato sul Bollettino di [novembre 2024](#), è stato proposto ricorso in data 8/07/2024

3.2 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR)

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 26/04/2023 n. 07199/2023, R.G. 2521/2021

ricorso proposto dalla Società Gafemar S.r.l., per l'annullamento del provvedimento, prot. n. 0000347/2021 del 4 gennaio 2021, recante la sanzione disciplinare del richiamo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2521/2021, proposto da Gafemar S.r.l., (...omissis...)

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), (...omissis...);

per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia

del provvedimento emesso con nota protocollo 0000347/21 del 4 gennaio 2021 da Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (...omissis...) che dispone, nei confronti di Gafemar srl (...omissis...) l'applicazione della sanzione amministrativa del richiamo ai sensi dell'art. 324 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

FATTO

La Gafemar s.r.l., ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento prot. n. 0000347/21 del 4 gennaio 2021, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), le ha applicato, ai sensi dell'art. 324, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sanzione amministrativa del richiamo.

(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

Ne discende (...omissis...) la legittima adozione del provvedimento sanzionatorio.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 12/06/2023 n. 10020/2023, R.G. 13662/2021

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13662 del 2021, proposto da (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), (...omissis...);
nei confronti di

(...omissis...);

per l'annullamento

- del provvedimento sanzionatorio emesso dall'IVASS prot. (...omissis...)
(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Il dottor (...omissis...) broker assicurativo e, al momento dei fatti, legale rappresentante della (...omissis...) S.r.l., società pure operante nell'intermediazione assicurativa – impugna, unitamente agli atti endoprocedimentali indicati in epigrafe, il provvedimento prot. n. (...omissis...) del 14 ottobre 2021, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) (...omissis...) ha disposto, in conformità alla proposta n. (...omissis...) del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari, assunta nell'adunanza del 18 dicembre 2020, la sua radiazione.

(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

Il ricorso, come già ritenuto in sede cautelare da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato, è infondato e va respinto. (...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 26/09/2023 n. 14262/2023, R.G. 13402/2022

ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...), recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13402 del 2022, proposto da (...omissis...);

contro

Ivass (omissis...);

per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio IVASS prot.n. (...omissis...), notificato in pari data, di irrogazione nei confronti del sig. (...omissis...) della sanzione amministrativa della radiazione; della Delibera del Collegio di Garanzia prot.n. (...omissis...), notificata unitamente al provvedimento sanzionatorio; della Nota IVASS prot. n. (...omissis...), ricevuta il 2.09.2021, di contestazione degli addebiti;- di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e consequenziale (...omissis...)

(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Con ricorso notificato (...omissis...) il dott. (...omissis...) ha impugnato la sanzione in epigrafe, irrogatagli da IVASS in relazione a fatti commessi in relazione ad una consulenza operata dal sanzionato nel ramo assicurativo delle cauzioni (attività di consulenza verso una società poi sfociata nell'emissione, da parte di compagnia stabilita all'estero, di una polizza rivelatasi falsa) (...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

Il ricorso dunque va respinto. (...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla

Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) coinvolti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...) Presidente

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 11/04/2023 n. 06255/2023, R.G. 2520/2021

ricorso proposto dal sig. Faillace Luca, per l'annullamento del provvedimento n. prot. n. 0000349/2021 del 4 gennaio 2021, recante la sanzione disciplinare del richiamo

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2520 del 2021, proposto da Luca Faillace (...omissis...)

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), (...omissis...);

per l'annullamento

del provvedimento emesso con nota protocollo 0000349/21 del 4 gennaio 2021 da Ivass, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (...omissis...) che dispone, nei confronti di FAILLACE LUCA (...omissis...) l'applicazione della sanzione amministrativa del richiamo ai sensi dell'art. 324 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 2009.

FATTO

Il signor Luca Faillace, agente assicurativo iscritto nel RUI, ha impugnato, deducendo plurime censure di violazione di legge e di eccesso di potere, il provvedimento prot. n. 0000349/21 del 4 gennaio 2021, con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), gli ha applicato, i sensi dell'art. 324, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sanzione amministrativa del richiamo.

(...omissis...)

DIRITTO

(...omissis...)

Ne discende (...omissis...) la legittima adozione del provvedimento sanzionatorio.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 25/03/2024 n. 05872/2024, R.G. 12095/2023

ricorso proposto dal sig. Faillace Luca, per l'annullamento del provvedimento prot. n. n. 0161085/2023 emesso in data 03 luglio 2023, recante la sanzione disciplinare della radiazione

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12095 del 2023, proposto da Luca Faillace (...omissis...)

contro

Ivass, (...omissis...);

per l'annullamento

a) del provvedimento sanzionatorio protocollo n. 0161085/2023 emesso in data 03 luglio 2023 (...omissis...) con il quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni *"dispone, nei confronti del sig. Luca Faillace (...omissis...) l'applicazione della sanzione amministrativa della radiazione, ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209"* (...omissis...);

(...omissis...)

Ritenuto che tale circostanza importi l'improcedibilità del gravame (...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

(...omissis...)

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 04/12/2024 n. 21861/2024, R.G. 07324/2023

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 07324 del 2023, proposto da (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Ivass (omissis...);

per l'annullamento
del provvedimento di applicazione della sanzione della radiazione ai sensi dell'art. 324, comma 1 lett
d) del D.Lgs. 207/2005 prot. (...omissis...) e di tutti gli atti allo stesso presupposti e conseguenti.
(...omissis...)

FATTO

Con ricorso notificato via pec a Ivass in data 22 aprile 2023 e depositato il successivo 11 maggio, il
ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il qual gli è stata applicata la sanzione
della radiazione ai sensi dell'art. 324, comma 1 lett d) del D.Lgs. 207/2005.
(...omissis...)

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardivo deposito.
(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla
Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad
identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei
magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 07/01/2025 n. 00227/2025, R.G. 07382/2024

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 07382 del 2024, proposto da (...omissis...);

contro

Ivass (omissis...);

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia del provvedimento sanzionatorio prot. (omissis...), delibera del Collegio
di garanzia prot. (omissis...);
(omissis...)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28 giugno 2024 e depositato il successivo 8 di luglio il sig. (omissis...) ha impugnato il provvedimento sanzionatorio prot. (omissis...), del (omissis...), adottato nei suoi confronti dall'IVASS, in qualità di responsabile dell'attività di distribuzione di (omissis...) s.r.l., adottato con delibera del Collegio di garanzia prot. (omissis...), per violazione artt. 119-bis del d.lgs. 209/2005, 54, comma 1, e 63, comma 3, del regolamento IVASS 40/2018 per mancato rispetto delle regole di comportamento, ai sensi della Norma Sanzionatoria contenuta nell'art. 324, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005, con applicazione della Sanzione della radiazione.
(...omissis...)

Risulta pertanto inequivocabilmente violato l'art. 119 bis comma 1 del d.lgs. n. 209/2005, per cui "1. I distributori di prodotti assicurativi operano con equità, onestà, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei contraenti."

Il ricorso, pertanto, va respinto.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere

(...omissis...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 05/09/24 n. 16133/2024, R.G. 08873/2024

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale n. 08873 del 2024, proposto da (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) (omissis...);

per l'annullamento

- del provvedimento di radiazione emesso dall'IVASS ex art. 324 comma 1 lett. d d.lgs.7/09/2005 (...omissis...) notificato al ricorrente in data 22 maggio 2024 (...omissis...)

(...omissis...)

Considerato che il ricorrente, intermediario iscritto nella sezione E del registro unico intermediati (RUI), impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale Ivass ha disposto la sua radiazione ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. d) del d.lgs. 7 settembre 2005 n.209;

(...omissis...)

Ritenuto che il ricorso, posto in decisione alla camera di consiglio del 4 settembre 2024, fissata per la trattazione dell'istanza cautelare, può essere deciso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da avviso dato in udienza alle parti;

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 04/12/2024 n. 21880/2024, R.G. 09872/2023

ricorso proposto da (...omissis ...) e (...omissis ...) S.r.l. per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...), recante la sanzione disciplinare della censura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 09872 del 2023, proposto da (...omissis...) e (...omissis ...) S.r.l.;

contro

Ivass (omissis...);

e nei confronti di Allianz SpA (omissis...);

per l'annullamento del provvedimento sanzionatorio IVASS prot. (...omissis...)

(...omissis...)

FATTO E DIRITTO

(...omissis...)

Con il ricorso in esame, notificato il 30 giugno 2023 e depositato il successivo giorno 11 luglio, il sig. (...omissis...) e (...omissis...) hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, recante, a carico del primo, la sanzione amministrativa della censura, ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che IVASS gli ha irrogato per "aver utilizzato - per l'incasso dei premi assicurativi e le rimesse a favore di altri operatori del settore - n. 2 conti correnti bancari, uno personale (...omissis...) e l'altro (...omissis...) intestato ad una società a lui riconducibile (...omissis... S.r.l.), entrambi privi dei requisiti di cui all'art. 117, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, senza esserne autorizzato dall'agenzia mandante e perciò violandone le istruzioni ricevute (norme violate: artt. 117 e 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, e artt. 54 e 63, del regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)" (...omissis...)

Il ricorso pertanto, è in parte inammissibile e in parte infondato.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), in parte dichiara inammissibile e per il resto respinge il ricorso in epigrafe.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata,

manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche ricorrenti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...*omissis*...) Presidente

(...*omissis*...) Consigliere

(...*omissis*...) Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 09/09/2024 n. 16251/2024, R.G. 08062/2024

**ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...),
recante la sanzione disciplinare della radiazione dal RUI**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 8062 del 2024, proposto da
(...omissis...)

contro

Ivass (omissis...);

per l'annullamento

previa sospensione del provvedimento sanzionatorio (...omissis...), notificato via PEC il successivo 9 maggio, portante la radiazione della ricorrente ai sensi dell'art. 324, co. 1° lett. d) D. Lgs. 7.9.2005, n. 209, nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente, lesivo delle posizioni giuridiche della ricorrente, con particolare riferimento ai seguenti provvedimenti:
(omissis...)

Considerato che con il ricorso in esame la signora (...omissis...), ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa misura cautelare, il provvedimento sanzionatorio in epigrafe, irraggiato da IVASS per le seguenti condotte, commesse nel corso dell'attività di intermediazione assicurativa svolta professionalmente dalla ricorrente:
(...omissis...)

Ritenuto conclusivamente che il ricorso deve essere respinto, (...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), respinge il ricorso in epigrafe.
(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 22/11/24 n. 20880/2024, R.G. 16579/2023

ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...), recante la sanzione disciplinare della censura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16579 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Ivass (*omissis*...);

nei confronti (*omissis*...) S.r.l.,

per l'annullamento

(*omissis*...)

del Provvedimento Sanzionatorio prot. (*omissis*...) del (*omissis*...) emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS – in data (*omissis*...) e notificato al ricorrente il successivo 24 giugno 2024, recante l'applicazione della sanzione amministrativa della censura ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005 nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso, inclusa, ove occorrer possa, la Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative - Delibera -(*omissis*...)del -OMISSIS- - redatta dal Collegio di Garanzia dell'IVASS. (...omissis...)

(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Alla luce di tali evidenze, dell'esame del materiale contrattuale e precontrattuale e dell'acquisizione di ulteriori documenti (in buona parte messaggi di posta elettronica), Ivass notificava al signor (...omissis...), in qualità di collaboratore nell'attività di distribuzione di (...omissis...), un avviso di contestazione per violazioni commesse in concorso.

(...omissis...)

Seguiva l'adozione del provvedimento (...omissis...), con il quale al signor (...omissis...) veniva applicata la sanzione amministrativa della censura ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), del c.a.p.

(...omissis...)

DIRITTO

Il ricorso introduttivo – peraltro inammissibile perché rivolto avverso un atto endoprocedimentale – e i motivi aggiunti sono infondati.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche richiamate nella sentenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Sentenza del Tar Lazio, sezione II Ter, del 22/11/24 n. 20878/2024, R.G. 16578/2023

ricorso proposto da (...omissis ...) per l'annullamento del provvedimento IVASS (...omissis...), recante la sanzione disciplinare della censura

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16578 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da (...omissis...);

contro

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – Ivass (omissis...);

nei confronti (omissis...) S.r.l.,

per l'annullamento

(omissis...)

del Provvedimento Sanzionatorio prot. (omissis...) del (omissis...) emesso dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – IVASS – in data (omissis...) e notificato al ricorrente il successivo 24 giugno 2024, recante l'applicazione della sanzione amministrativa della censura ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005 nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso, inclusa, ove occorrer possa, la Proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative - Delibera -(omissis...) del -OMISSIS- - redatta dal Collegio di Garanzia dell'IVASS. (...omissis...)

(...omissis...)

FATTO

(...omissis...)

Alla luce di tali evidenze, dell'esame del materiale contrattuale e precontrattuale e dell'acquisizione di ulteriori documenti (in buona parte messaggi di posta elettronica), Ivass notificava al signor (...omissis...), in qualità di collaboratore nell'attività di distribuzione di (...omissis...), un avviso di contestazione per violazioni commesse in concorso.

(...omissis...)

Seguiva l'adozione del provvedimento (...omissis...), con il quale al signor (...omissis...) veniva applicata la sanzione amministrativa della censura ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. b), del c.a.p.

(...omissis...)

DIRITTO

Il ricorso introduttivo – peraltro inammissibile perché rivolto avverso un atto endoprocedimentale – e i motivi aggiunti sono infondati.

(...omissis...)

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

(...omissis...)

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche richiamate nella sentenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

(...omissis...) Presidente

(...omissis...) Consigliere, Estensore

(...omissis...) Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

